



SETTORE

ACCERTAMENTO

**COMUNICAZIONI DI “ANOMALIA” PER LE
ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE 2017**

RIFERIMENTI

- Provvedimento Agenzia Entrate 6.11.2020

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate riprende la propria attività di compliance con la predisposizione di una tranches di comunicazioni dedicate alle anomalie collegabili all'omessa dichiarazione, per il 2017, delle attività finanziarie detenute all'estero e degli eventuali redditi percepiti.

Le nuove comunicazioni sono basate sugli analoghi criteri selettivi utilizzati per il 2016 e sui dati pervenuti successivamente anche da altri Stati.

Come evidenziato dalla stessa Agenzia, il contribuente destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori / omissioni commesse mediante il ravvedimento, beneficiando della riduzione delle relative sanzioni.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Come noto, nell'ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dalla Finanziaria 2015, mette a disposizione dello stesso o dell'intermediario abilitato le informazioni relative ai ricavi / compensi, volume d'affari, ecc. inviando specifiche comunicazioni delle anomalie riscontrate con il fine di consentire al contribuente di correggere (eventualmente) la propria posizione tramite il ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 6.11.2020, ha individuato



*“le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza ... le informazioni derivanti dal **confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi**”.*

In particolare, la comunicazione in esame è finalizzata a:



*“stimolare il corretto assolvimento degli **obblighi di monitoraggio fiscale** in relazione alle attività detenute all'estero, ... nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli **eventuali redditi percepiti** in relazione a tali attività estere”.*

Come evidenziato dalla stessa Agenzia la Direttiva comunitaria n. 2014/107/UE, c.d. “DAC2”, che ha modificato la Direttiva n. 2011/16/UE, ha introdotto lo **scambio obbligatorio delle informazioni finanziarie dei conti detenuti all'estero**, prevedendo in particolare che, a decorrere dal 2016, gli Stati membri devono trasmettere le informazioni dei conti finanziari di cui i residenti sono titolari.

Il flusso contiene i **dati identificativi dei titolari del conto**, dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, del conto (compreso il relativo saldo / valore), l'importo totale lordo degli **interessi / dividendi** / altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto e gli **introiti totali lordi** derivanti dalla vendita / riscatto delle attività finanziarie, pagati / accreditati sul conto.

Analogamente il Common Reporting Standard (CRS) prevede lo scambio delle predette informazioni anche in ambito extraUE.

Al contribuente sono quindi rese disponibili le informazioni al fine di poter valutare la correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia e fornire elementi, fatti e circostanze utili a giustificare la presunta anomalia.

Come precisato nel citato Provvedimento 6.11.2020, facendo seguito alle comunicazioni relative al 2016, l'Agenzia ha ora previsto una **nuova tranches** di comunicazioni relative al 2017, basate sugli **analoghi criteri selettivi** e sui **dati pervenuti** anche **da altri Stati che hanno aderito** al predetto sistema di scambio di informazioni **a decorrere dal secondo anno di adozione**.

Le anomalie riscontrate dall'Agenzia derivano dal confronto tra:

- il mod. REDDITI 2018;
- i dati ricevuti dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito del suddetto scambio automatico di informazioni.

Come precisato dall'Agenzia, a seguito dell'attività di analisi, la comunicazione è inviata ai soggetti che presentano **anomalie più rilevanti**, escludendo le posizioni:

- “**presumibilmente**” **non tenute all'adempimento dichiarativo**;
- per le quali l'irregolarità ha **carattere meramente formale**.

COMUNICAZIONE ANOMALIE / OMISSIONE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE

La comunicazione relativa alle anomalie in esame contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale / cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione / anno d'imposta;
- codice atto;

- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, ossia:
 - obblighi di **monitoraggio fiscale**;
 - e/o
 - indicazione di imponibili relativi ai **redditi di fonte estera**;
- possibilità di **verificare i dati di fonte estera** accedendo al proprio **Cassetto fiscale**.
In particolare, i dati di fonte estera sono i seguenti:
 - Stato estero che ha trasmesso l'informazione;
 - istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
 - numero identificativo del conto;
 - ammontare del saldo del conto e valuta in cui è espresso;
 - importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi;
- invito a **fornire chiarimenti e idonea documentazione**, anche tramite CIVIS, qualora il contribuente ravvisi **inesattezze** nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per **richiedere ulteriori informazioni**, contattando la competente Direzione provinciale, prioritariamente via PEC, e-mail o telefono. Per la durata dell'emergenza COVID-19 l'Agenzia invita il contribuente a recarsi negli Uffici solo nei casi **assolutamente indispensabili**, e previo contatto telefonico al fine di verificarne l'effettiva esigenza.

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI

Come desumibile dal Provvedimento in esame, i destinatari



*“possono regolarizzare la propria posizione presentando una **dichiarazione dei redditi integrativa** e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.*

Di conseguenza, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare gli errori / omissioni commessi tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni dovute per dichiarazione infedele.

Così, ad esempio, in caso di presentazione del mod. REDDITI 2018 senza compilazione del quadro RW, il contribuente è tenuto a:

- presentare un **mod. REDDITI 2018 PF integrativo** nel quale:
 - indicare nella casella “*Dichiarazione integrativa*” presente nel riquadro “*TIPO DI DICHIARAZIONE*” del Frontespizio il **codice “2”** (la rettifica della dichiarazione è collegata alla comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate);

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
							2		

- **compilare correttamente il quadro RW** inserendo le attività finanziarie detenute all'estero;
- **ricomprendere gli eventuali redditi percepiti** in relazione alle predette attività estere nei relativi quadri del modello;
- **versare le maggiori imposte dovute**, i relativi interessi e la sanzione ridotta, con il mod. F24 nel quale va riportato il **codice atto** indicato nella comunicazione.

agenzia entrate
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma 10-11-2020

Periodo d'imposta: 2017
Codice Fiscale:
Id. comunicazione:
Codice atto **03428735109**

agenzia entrate Mod. **F24**

DELEGA IRREVOCABILE A: _____
AGENZIA _____ PROV. _____
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE _____

DATI ANAGRAFICI
cognome, denominazione o ragione sociale _____ nome _____
data di nascita _____ sesso (M o F) _____ comune (o Stato estero) di nascita _____ prov. _____
comune _____ prov. _____ via e numero civico _____

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

SEZIONE ERARIO

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA				
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
codice ufficio	codice atto	TOTALE A		
	03428735109	B		
				SALDO (A-B)



Le somme dovute **non possono essere rateizzate**.

Tenendo presente la possibilità di procedere all'integrazione della dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (30.11.2020), le sanzioni ridotte sono così individuate.

Entro il 30.11.2020	Regolarizzazione quadro RW
	<ul style="list-style-type: none"> 0,429% (3% x 1/7) se attività detenuta in Stato non black list 0,857% (6% x 1/7) se attività detenuta in Stato black list
	Regolarizzazione (eventuali) redditi esteri omessi
	<ul style="list-style-type: none"> 17,1429% (120% x 1/7) se attività detenuta in Stato non black list 25,7143% (180% x 1/7) se attività detenuta in Stato black list